Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS Milano Città Metropolitana

ATTIVITÀ Gestione produzione atti e accesso agli atti

Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

Tipo di documento	Regolamento					
Titolo -	Pubblicazione, facoltà di accesso telematico e riutilizzo dei dati pubblici					
Codifica	A005 - RG001					
Revisione	00	Data	30/3/2017			
In vigor e da	1/4/2017					

Distribuzione controllata in formato elettronico. L'originale firmato è agli atti presso la Struttura: Comunicazione, URP e Ufficio Stampa

Gruppo di Lavoro che ha collaborato alla redazione del documento: Claudia Coratella; Franca Manfredi; Francesco Ozzo; Veronica Monaci; Giovanni Cialone;

Redazione	Dirigente UOC Affari Generali e Legali I SSUUL Claudia Coratella	Dirigente Comunicazione (Urp & Ufficio Stojmba I. Granca Manfredi	Dirigente Sistemi Informativi Aziendali Veronica Monaci	Dirigente SC Affari Generali Glovanni Cialone
Verilica	II Direttore Amministrativo Alberto Russo		Conformità al SGQ Dirigente SC Qualità Paola Giuliani	
Approvazione	II Dir. Generale M. Bosia			

Documento di proprietà di ATS della Città Metropolitana di Milano. Non può essere riprodotto o diffuso in parte o per intero da terzi senza autorizzazione scritta del Direttore Generale.

INDICE

TITOLO I Disposizioni Generali	3
Art. 1 - Princípi, finalità, e oggetto	3
Art. 2 - Definizioni	. 3
TITOLO II Ambito di applicazione	
Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento	4
Art. 4 - Esclusioni	4
TITOLO III Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati	
Art. 5 - Pubblicazione dei dati	5
Art. 6 - Riutilizzo dei dati	6
Art. 7 - Licenze per il riutilizzo dei dati pubblici	6
Art. 8 - Formati e supporti	6
Art. 9 - Responsabile dell'accessibilità	6
Art. 10 - Amministratore Portale Web Aziendale (PWA)	7
Art. 11 - Utenti pubblicatori	7
Art. 12 - Partecipazione	7
TITOLO IV Altuazione	
Art. 13 - Responsabilità	8
Art. 14 - Attuazione e controlli	8
Art. 15 - Decorrenza e pubblicità e rinvio normativo	8

Rev00 del 31/03/2017

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 – Principi, finalità, e oggetto

- 1. I dati pubblici presenti nelle banche dati dell'ATS Città Metropolitana di Milano (denominata successivamente ATS Milano), prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.
- 2. Sulla base del principio enunciato al comma 1 del presente articolo, l'ATS Milano rende disponibili, sul proprio portale web dedicato ai dati aperti, i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.
- 3. Annualmente, l'ATS Città Metropolitana di Milano aggiorna il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati di sua proprietà pubblicandolo in area "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale "www.ats-milano.it".
- 4. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), e della normativa vigente, nell'ambito dei dati in possesso dell'ATS Milano:
- a) l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
- b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
- c) il riutilizzo dei dati pubblici.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) dato: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
 - b) documento: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
 - c) dato dell'ATS Milano: il dato formato, o comunque trattato, dall'ATS medesima;
 - d) dato pubblico: il dato riconoscibile da chiunque;
 - e) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
 - f) dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - g) dati di tipo aperto; i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - sono disponibili secondo termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato ove non in contrasto con la normativa privacy;
 - sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte dei programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 - 3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione;
 - h) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
 - i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;

- j) pubblicazione: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali dell'ATS Milano, con accesso diretto e immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione;
- k) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare l'ATS Milano da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è prodotto;
- licenza per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- m) banca dati: insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti di software;
- n) data set: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- o) metadato: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- p) interoperabilità: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

TITOLO II Ambito di applicazione

Art. 3 – Dati oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati dell'ATS Milano, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo dell'ATS Milano i dati acquisiti per finalità istituzionali dalle aziende partecipate e da soggetti terzi in generale, se consentito dagli specifici contratti o convenzioni di cui sono oggetto. Rientrano altresì nel patrimonio informativo del ATS Milano i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
- 2. I principi riguardanti i criteri di pubblicazione dei dati contenuti negli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'ATS Milano, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. I dati vengono pubblicati secondo standard di tipo aperto e con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

Art. 4 - Esclusioni

- 1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.
- 2. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.i
- 3. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016).

- 4. I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui l'ATS Milano è in possesso mediante servizio di hosting o housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.
- 5. I dati e le banche dati, oggetto di riutilizzo, saranno pubblicati, in ogni caso, in modo tale da salvaguardare:
 - la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
 - il diritto di terzi al segreto industriale;
 - la disciplina sulla protezione del diritto d'autore, anche compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
 - la disciplina sul Sistema statistico nazionale;
 - la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii.
 - la disciplina in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. n. 33/2013
- 6. Non saranno oggetto di pubblicazione dati idonei a rivelare lo stato di salute di un soggetto.

TITOLO III Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati

Art. 5 - Pubblicazione dei dati

- 1. L'ATS Milano si dota di un portale web dedicato alla pubblicazione dei dati e si impegna a promuovere e incrementare la pubblicazione di dati in formato aperto, realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione.
- 2. Sul portale web aziendale si rendono disponibili, nei casi di pubblicazione obbligatoria e/o negli altri casi ritenuti necessari, dati di tipo aperto, tramite link ipertestuale, nelle sequenti sezioni:
- a) il catalogo delle banche dati in possesso dell'ATS Milano;
- b) i dataset di tipo aperto.
- 3. Il portale può costituire piattaforma per la pubblicazione di dati di tipo aperto di proprietà di enti, istituzioni e soggetti terzi in genere, qualora tali dati siano ritenuti dall'ATS Milano d'interesse per la collettività. Tale pubblicazione è regolata dalla sottoscrizione di un'apposita convenzione redatta nel rispetto di principi, finalità e modalità di riutilizzo definiti nel presente Regolamento.
- 4. Il portale indica i riferimenti e le modalità di comunicazione con l'ATS Milano in merito ai dati di tipo aperto.
- 5. I dati di tipo aperto ove pubblicati sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4. La documentazione include riferimenti e contatti della Direzione o Dipartimento o Struttura competente sui dati pubblicati.
- 6. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4, si procede in prima istanza all'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, e come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.

Rev00 del 31/03/2017

- 7. L'ATS Milano favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. L'cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.
- 8. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nei tempi per 5 anni, fatta salva diversa disposizione normativa
- 9. L'ATS Milano rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

Art. 6 – Riutilizzo dei dati

- 1. L'ATS Milano si impegna, ove possibile o obbligatorio ex lege, a rendere i dati pubblicati disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.
- 2. I dati e documenti che l'ATS Milano pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
- 3. Per i dati a pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, le licenze adottate per la pubblicazione di dati aperti sono la licenza italiana per i dati aperti "Italian Open Data License v. 2.0" (IODL2) e la licenza internazionalmente riconosciuta "Creative Commons Attribuzione" (CCBY), e successive versioni e modifiche.

L'attribuzione dei dati inserita nelle licenze potrà essere:

- a. all'ATS Milano;
- b. all'ATS Milano e ai soggetti terzi che hanno prodotto il dato, nel caso di pubblicazione di dataset contenenti anche dati di terzi.
- 4. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso il portale web dedicato ai dati aperti dell'ATS Milano, che li rende pubblici ove ritenuto opportuno secondo le finalità di istituto presso il sito web attraverso l'invio di un'e-mail all'indirizzo protocollogenerale@pec.ats.milano.it.

Art. 7 – Licenze per il riutilizzo dei dati pubblici

- 1. Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici sono predisposte in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 5 e 8 del Decreto Legislativo 36/2006, nonché nel rispetto dei principi sanciti in premessa e definiscono le condizioni e le modalità di riutilizzo dei dati pubblici messi a disposizione.
- 2. I dati pubblici concessi per il riutilizzo dell'ATS Milano dovranno essere preferibilmente licenziati con le licenze individuate tra le licenze standard esistenti.

Art. 8 – Formati e supporti

Coerentemente con quanto previsto dall' dall'art. 6 del Decreto Legislativo 36/2006 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico", l'ATS Milano si impegna a mettere a disposizione in Open Data i dati pubblici in modalità elettronica e in formato aperto, ove possibile e se ciò non comporti attività eccedenti la semplice manipolazione.

La messa a disposizione di dati in formato aperto non preclude anche l'impiego di altri formati (non aperti) laddove ciò possa facilitarne il riutilizzo.

I dati verranno messi a disposizione dall'ATS Milano, preferibilmente mediante consultazione telematica, anche tramite applicativi informatici accessibili mediante Internet.

Art. 9 – Responsabile dell'accessibilità

- 1. Il responsabile dell'accessibilità informatica si occupa di promuovere lo sviluppo del livello di accessibilità del sito aziendale ed è individuato secondo il disposto dell'art. 9 D.P.R. 75/2005 "Regolamento di attuazione della L. 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".
- 2. Il Responsabile dell'accessibilità costituisce il punto di riferimento dell'amministrazione per tutte le iniziative connesse al rispetto della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 e dei successivi decreti attuativi. È la figura coinvolta nella procedura di valutazione diretta ad assicurare il costante livello di accessibilità e di fruibilità del sito. Per il ruolo che deve svolgere è la persona coinvolta nel processo sviluppo del sito e che operativamente e quotidianamente gestisce la redazione delle pagine.
- 3. Il Responsabile dell'accessibilità deve:
 - predisporre la pianificazione di obiettivi di accessibilità, con il coinvolgimento del personale dirigenziale al fine di poter pianificare interventi ed investimento di risorse (economiche e umane) per garantire il rispetto delle normative in materia di accessibilità informatica;
 - attivarsi, a seguito di formale segnalazione effettuata dal cittadino ed inoltrata all'amministrazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, per rimuovere i problemi di accessibilità entro i tempi previsti per legge (90 giorni);
 - monitorare costantemente lo stato di accessibilità dei servizi dell'amministrazione e l'attuazione degli obiettivi annuali prefissati;

Art. 10 – Amministratore Portale Web Aziendale (PWA)

All'Amministratore competono la gestione ordinaria e la supervisione della struttura generale del Portale Web Aziendale (PWA). Egli non è, comunque, responsabile dei contenuti del sito web e delle informazioni in esso pubblicate. L'Amministratore del sito è individuato nel Responsabile della SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa. All'Amministratore PWA possono essere richiesti interventi rispetto all'impostazione delle pagine web ed a problemi tecnici riscontrati.

Art. 11 – Utenti pubblicatori

Ai fini dell'aggiornamento del sito web, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze per rispettiva Direzione/ Dipartimento/ Struttura di appartenenza, è demandato a ciascun Dirigente/Responsabile (utente pubblicatore) il compito dell'inserimento ed aggiornamento dei contenuti. Ciascun utente pubblicatore si avvale di un operatore – Referente per la pubblicazione – per la pubblicazione degli inserimenti/aggiornamenti relativi alla propria area di competenza. Dei contenuti pubblicati è responsabile l'Utente pubblicatore che è – sotto ogni profilo – tenuto alla preventiva validazione dei medesimi.

Art. 12 - Partecipazione

- 1. Chiunque può chiedere all'ATS Milano di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento, attraverso le modalità di comunicazione previste nel portale web dedicato ai dati aperti. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non dev'essere motivata.
- 2. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta è di competenza del Responsabile della Trasparenza dell'ATS Milano, e la pubblicazione avviene entro 30 giorni.
- 3. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al Dirigente della Struttura competente. L'ATS Milano non è tenuta ad elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche.
- 4. È possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione.

TITOLO IV Alluazione

Art. 13 – Responsabilità

- 1. Il responsabile delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento è il Dirigente/Responsabile competente per materia; quest'ultimo è responsabile anche dell'aggiornamento dei dati.
- 2. Il Dirigente responsabile della SS Comunicazione, URP e Ufficio Stampa è responsabile della cura e del mantenimento del portale web dedicato ai dati aperti.

Art. 14 - Attuazione e controlli

1. Il Direttore Generale assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento, anche mediante audit ed attività consultiva/informativa e di controllo.

Art. 15 – Decorrenza, pubblicità e rinvio normativo

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta pubblicazione della delibera di approvazione.
- 2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell'ATS Milano, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", insieme all'elenco aggiornato delle esclusioni particolari per materia definite ai sensi dell'articolo 4, nonché al catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati in possesso dell'ATS Milano.
- 3. Il presente regolamento è composto di 15 articoli.
- 4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento si rinvia alla disciplina del D.Igs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) e del D.lgs. 3372012 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nonché alle disposizioni del Garante in materia di riservatezza dei dati.

ATS della Città Metropolitana di Milano